

REGOLAMENTO
PREMIO ANZIANITA' PER I DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) riconosce un premio di anzianità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che risultino in regola con i versamenti all'EBAP-FSBA dal 1° gennaio 2016.

Art. 2 - Lavoratori beneficiari e ammontare

1. Il premio lordo ammonta ad € 400,00, e viene erogato, a cura dell'azienda al netto della tassazione IRPEF individuale, in favore dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità di almeno 10 anni presso la stessa azienda artigiana.
2. A partire dal 10° anno e comunque dalla prima richiesta il premio maturerà per ogni ulteriore quinquennio di anzianità.
3. La richiesta può essere presentata pertanto unicamente in relazione all'ultimo periodo valido per la maturazione del premio; si riterranno decadute le prestazioni eventualmente maturate e non richieste in precedenza.
4. Il premio deve essere richiesto per il tramite dell'impresa, che provvede all'erogazione del premio inserendo l'importo previsto in busta paga del dipendente interessato .

Art. 3 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP, scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia – Via Re David, 12 -70125 BARI o, alternativamente, al seguente indirizzo di PEC ebapuglia@pec.it .
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - a) Copia ultima busta paga recante la data di assunzione o dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro;
 - b) Nel caso in cui vi sia stata richiesta per annualità precedenti, copia della richiesta precedente;
 - c) Autocertificazione del titolare della Ditta resa all'interno dell'apposito modulo EBAP MOD.IMP.05 con cui si attesta che i documenti allegati sono conformi all'originale rilasciata all'interno del modulo di domanda;
 - d) Copia dei documenti di identità del datore di lavoro e del lavoratore per cui è formulata richiesta.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.

3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ove non si provveda ad integrarla entro 30 gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione dandone contestuale comunicazione sia alla impresa che al dipendente interessato.
2. **Sarà cura dell'azienda richiedente provvedere ad erogare quanto spettante al dipendente con la prima busta paga utile avendo cura di precisare che a quanto erogato dall'EBAP vanno applicate le normali ritenute fiscali.**
3. In caso di coordinate errate o non complete sarà emesso un assegno circolare non trasferibile che il datore di lavoro dovrà provvedere a ritirare personalmente o tramite persona appositamente delegata presso i gli uffici dell'EBAP.
4. In nessun caso l'assegno sarà inviato a mezzo posta.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.